



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile

Composta dai magistrati:

dott.ssa Vincenza RANDAZZO	Presidente
dott. Giuseppe MINUTOLI	Consigliere
dott. Arturo OLIVERI	Giudice ausiliario relatore

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 108 dell'anno 2024 posta in decisione con ordinanza del 29/05/2026 ex art. 127 ter c.p.c. , vertente

TRA

Parte_1 , nato a Patti il 05/08/1983 (C.F. *C.F._1* , e
Parte_2 nato a Patti il 01/08/1982 (C.F. *C.F._2*), in
proprio e nella qualità di legali rappresentanti della ditta [...]

Controparte_1 , con sede in Sant'Agata di Militello, P. IVA
P.IVA_1 , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Emilia Antico ed
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Capo d'Orlando, via Nino Bixio n.14
(PEC *Email_1*

APPELLANTI

E

CP_2 , nata a Milazzo il 27/03/1971 (C.F. *C.F._3*)
quale erede del sig. *CP_2* rappresentata e difesa congiuntamente e
separatamente dagli avv.ti Alfonso Maria Parisi (PEC:
Email_2 e Tommasa Pergolizzi (PEC:
Email_3 con domicilio eletto in Messina, via Giordano
Bruno n. 116 giusta procura in atti

APPELLATA

CP_3, titolare della omonima ditta individuale, nato a Torino il 05/06/1971, con sede in Milazzo (ME), via Tukory n. 21 (part. i.v.a. **P.IVA_2**

APPELLATO - CONTUMACE

Avverso la sentenza del Tribunale di Patti n.1325/2023, pubblicata il 27/12/2023 nel giudizio R.G.100320/2013.

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa

Svolgimento del processo

Con decreto ingiuntivo del 23/03/2013 il Tribunale di Patti, sezione staccata di Sant'Agata di Militello, ingiungeva a “ **Controparte_1**

[...] in solido con gli stesi soci **Parte_1** e **Parte_2** di pagare in favore di **CP_2** l'importo di Euro 101.000,00 oltre interessi e spese giudiziali.

A fondamento della sua domanda il creditore procedente **CP_2** poneva il contenuto di una scrittura privata sottoscritta in data 05/08/2011, afferente il contratto di appalto stipulato fra le parti il 30/01/2009 per la realizzazione di un opificio artigianale; in detta scrittura veniva effettuata una ricognizione della situazione contabile fra la parti con riconoscimento di residuo debito e indicazione delle modalità di pagamento che successivamente non venivano però rispettate.

Parte_1, **Parte_2** e **CP_1** **Controparte_1**
[...] hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, richiamando la sussistenza tra le parti del contratto di appalto le cui clausole contrattuali, ed in particolare quelle di cui agli artt. 2, 9 e 7, dovevano considerarsi ancora operative e vincolanti per le parti stesse, nonché preclusive delle richiesta di pagamento portata nel decreto ingiuntivo; deducevano una situazione contabile differente da quella indicata in ricorso per decreto ingiuntivo, e rilevavano che la scrittura privata di cui sopra non era stata voluta da essi debitori opposenti, quanto meno nelle parti contrastanti con il contratto di appalto, e comunque disconoscevano la stessa avverso la quale minacciavano querela di falso; eccepivano comunque esborsi conseguenti

all'inadempimento della ditta appaltatrice per Euro 25.000,00, nonché ritardi nella consegna dei lavori, per i quali andava applicata la penale prevista nel contratto di appalto. In conclusione gli opposenti, chiedevano, previa sospensione della provvisoria esecuzione, la revoca del decreto ingiuntivo, eccependo in compensazione il credito maturato per gli esborsi sostenuti e la penale da applicare.

Nell'instaurato giudizio R.G. 100320/2013 si costituiva **CP_2** che affermava la validità ed efficacia dell'atto ricognitivo del debito da parte degli opposenti, sulla base del quale è stato ingiunto il pagamento, da doversi considerare confermativo ed esplicativo di quanto previsto con il contratto di appalto e rispetto al quale chiedeva, ove necessario la verifica; previa contestazione degli addebiti mossi, **CP_2** ha proposto domanda riconvenzionale per il maggiore importo dovuto sulla base della contabilità fatta pervenire dal direttore dei lavori, geometra **Controparte_4** per l'ulteriore importo di Euro 131.928,59, respingendo qualunque responsabilità sulla regolare esecuzione dei lavori, ovvero sui ritardi nella loro consegna, da addebitare alla ditta subappaltatrice, **CP_3**, nei confronti della quale, con la scrittura del 03/11/2011, gli opposenti stessi si erano impegnati a manlevare la ditta appaltatrice da qualunque pretesa avanzata dalla subappaltatrice, che contestualmente si chiedeva di potere chiamare in causa.

Veniva autorizzata la chiamata in causa di **CP_3** che si costituiva in giudizio, eccependo la litispendenza della domanda dell'**CP_2** nei propri confronti, ex art. 39 c.p.c., con il giudizio n. RG 15513/12 presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, tra l'**CP_2** ed il **CP_3**, volto all'accertamento degli importi dovuti dall'appaltatrice al subappaltatore per i lavori oggetto del presente giudizio. Chiedeva pertanto, di essere estromesso dal giudizio, mentre nel merito riteneva legittima la pretesa creditoria nascente dal contratto di appalto, quanto ai lavori dal medesimo eseguiti.

La causa era istruita documentalmente e quindi con sentenza del 19/12/2023 il Tribunale ha così deciso: "Dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dall'opposta; Dichiara l'ammissibilità della chiamata in causa del terzo determinata dalle difese degli opposenti, **Pt_2** e **Parte_1** quali legali rappresentanti della ditta **Controparte_1** rispetto alla quale va rigettata l'eccezione di litispendenza; Conferma il decreto ingiuntivo n. 63/2013 che va reso

definitivamente esecutivo; Compensa per metà le spese di lite tra tutte le parti e pone la restante parte a carico dell'opponente *Controparte_1*

[...] che va liquidata per ciascuna parte, opposta e terzo chiamato in causa, nell'importo di € 4.216,50, oltre iva, cpa e spese generali come per legge”.

Avverso la suddetta sentenza *Controparte_1* in proprio e nella qualità di legali rappresentanti della ditta *Controparte_1* *CP_1*

[...] , hanno proposto impugnazione; nell'instaurato giudizio in secondo grado si è costituita *CP_2* quale erede di *CP_2* nelle more deceduto, chiedendo il rigetto dell'appello, mentre *CP_3* è rimasto contumace.

La causa era poi assegnata in decisione previo deposito di scritti conclusionali.

Motivi della decisione

Preliminarmente va dichiarata la contumacia di *CP_3* che, benché regolarmente citato, non si è costituito nel giudizio.

Con la propria impugnazione gli appellanti censurano la gravata sentenza ribadendo quanto già eccepito in ordine alla inesigibilità del credito e parziale pagamento; nell'appello si contesta la conferma del decreto ingiuntivo rilevando che i pagamenti erano collegati ai SAL del contratto di appalto ed erano previsti solo a seguito dell'accredito delle somme provenienti dal finanziamento della Crias, ma non avendo detto ente mai erogato il terzo SAL, il relativo credito sarebbe ancora inesigibile. Gli appellanti contestano il contenuto della scrittura privata del 05/08/2011, che benché sottoscritta non sarebbe stata da essi voluta e comune ne contestano il valore novativo in quanto prima di ogni presupposto soggettivo ed oggettivo.

Gli appellanti evidenziano inoltre che prima del ricorso monitorio, *Controparte_1* ” avrebbe già pagato circa Euro 26.627,87 per conto di *CP_2* ai fornitori, fatto non contestato, per cui il credito azionato sarebbe comunque già parzialmente estinto.

Osserva la Corte che con la scrittura privata del 05/08/2011, che fa seguito a precedente dichiarazione scritta unilaterale del 02/05/2011 a firma dei *Pt_1* , le parti hanno inteso porre chiarezza in ordine alla situazione contabile riguardante l'esecuzione del contratto di appalto, ivi provvedendo ad indicare le fatture emesse dalla ditta Oliva, i pagamenti

già effettuati, quelli da effettuare e quindi il residuo debito finale, prevedendo le relative modalità di saldo con contestuale richiamo di titoli non pagati o da pagare.

Nella medesima scrittura in maniera chiara ed inequivocabile, i *Pt_1* “riconoscono e confermano il credito dell’impresa *CP_2* ed ancora “riconoscono e confermano il debito nei confronti dell’impresa *CP_2*”, come pure “novativamente riconoscono e dichiarano che nulla deve l’impresa *CP_2* ad alcun titolo e/o causale” e con riferimento all’importo finale, che “i sottoscritti [...] *Pt_2* e *Parte_1* lo riconoscono quale debito certo, liquido ed esigibile nei confronti dell’impresa *CP_2*”.

Va evidenziato che la promessa di pagamento e la ricognizione di debito non sono, secondo l’indirizzo consolidato, fonte autonoma di obbligazione: hanno funzione “confermativa” del rapporto sottostante, producendo una “astrazione meramente processuale” della causa debendi; l’effetto principale è la relevatio ab onere probandi ed il creditore, destinatario della ricognizione, è dispensato dal provare l’esistenza del rapporto fondamentale, che si presume esistente fino a prova contraria offerta dal debitore.

Le promesse unilaterali e le ricognizioni di debito per scrittura privata sono espressamente considerate prove scritte idonee all’emissione del decreto ingiuntivo e ciò perché la ricognizione ex art. 1988 cod.civ. dispensa il creditore dall’onere di provare il rapporto fondamentale, finché il debitore non fornisca prova contraria ed inoltre perché nel monitorio, la prova scritta può essere anche non piena, essendo possibile per il creditore integrare le prove nel successivo giudizio di opposizione.

Nella fattispecie per cui è causa, non essendovi alcuna contestazione in ordine al sottostante contratto di appalto, dal tenore della scrittura può quindi ritenersi che le parti abbiano inteso attribuire alla stessa valore novativo per definire fra essi la conclusione dell’intercorso contratto di appalto, anche a causa di alcuni pagamenti nel frattempo inevasi, potendosi quindi ritenere sussistenti gli elementi tali da potere configurare una novazione ex art. 1230 cod. civ e cioè l’animus novandi, ossia la manifestazione inequivoca e comune delle parti di estinguere l’obbligazione originaria sostituendola con una nuova e l’aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto (in tal senso cfr. Cass., sez. II, 9347/2023; Cass.,

sez. II, 27390/2018; Cass., sez. II, 20906/2004; Cass., sez. II, 16038/2004; Cass., sez. I, 5117/1998; Cass., sez. III, 17328/2012; Cass., sez. I, 12039/2000)

Non colgono nel segno le doglianze degli appellanti secondo le quali la scrittura non avrebbe valore novativo, e tanto meno quelle riguardanti la mancanza di volontà in ordine alla scrittura stessa, che risulta regolarmente sottoscritta e timbrata dai **Pt_1** ; sul punto, peraltro, gli appellanti fin dall'originario atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo non hanno fornito alcuna allegazione o indicazione di alcun genere in ordine a possibili vizi del consenso, limitandosi a minacciare possibile querela di falso nei confronti del contenuto della stessa laddove contraria al contratto di appalto, senza che mai venisse proposta alcuna azione in tal senso. Ancora oggi, peraltro, la loro contestazione è rimasta puramente generica limitata sostanzialmente alla considerazione di non essere a conoscenza del significato del termine "novazione" allorquando hanno firmato la scrittura, deduzione che rimane del tutto insufficiente a supportare il possibile fondamento della loro domanda.

Al contempo non risulta in alcun modo dimostrato il presunto parziale pagamento di euro 26.627,87 da parte degli appellanti in favore di alcune ditte fornitrici dell' **CP_2** circostanza meramente enunciata ma in alcun modo supportata.

Il primo motivo di appello è quindi infondato e va rigettato.

Con ulteriore motivo di impugnazione viene contestata l'omessa pronuncia su penale per ritardo lavori in quanto il Tribunale avrebbe omesso di decidere sulla domanda di applicazione della penale contrattuale (Euro 700,00 a settimana) per il ritardo nella consegna dei lavori, ritardo che sarebbe ammesso e non contestato dallo stesso **CP_2**

Anche tale domanda risulta infondata.

Gli appellanti non hanno fornito alcuna prova in ordine al presunto ritardo e quindi alla richiesta di applicazione della penale; va piuttosto rilevato che nel verbale di consegna del 29/06/2011 è espressamente indicato che *"Le opere sono conformi alle previsioni contrattuali"* senza alcuna contestazione in ordine a ritardi o difetti, ed ancora nella scrittura provata del 05/08/2011 le parti hanno sottoscritto che *"Inoltre i sottoscritti novativamente riconoscono e dichiarano che nulla deve l'impresa **CP_2** ad alcun titolo e/o causale"* ed inoltre che *"null'altro hanno più a pretendere e/o a volere reciprocamente in ragione del contratto di appalto del 30/01/2009"*.

Gli appellanti contestano anche l'omessa pronuncia sulla compensazione del danno di Euro 25.000,00; con tale censura viene dedotta l'omessa pronuncia sulla domanda di compensare il credito di CP_2 con il controcredito Controparte_1 per Euro 25.000,00 nascente da spesa resasi necessaria per la risoluzione di grave difetto di costruzione (doppia rimozione di terra per ritardo nell'esecuzione di opere da parte di CP_2 , circostanza non contestata dall' CP_2

Analoga considerazione va fatta in ordine a tale motivo di impugnazione atteso che gli appellanti non hanno fornito alcuna allegazione o prova utile a supporto di tale eccezione che rimane del tutto generica e non provata e che peraltro, in mancanza di riferimenti temporali certi, risulta assorbita dalle dichiarazioni liberatorie reciprocamente rese nella scrittura privata novativa.

Gli appellanti, infine contestano l'erronea regolamentazione delle spese di lite che con l'accoglimento della loro domanda va definita in maniera differente; sul punto, inoltre, censurano l'imputazione della chiamata in causa del terzo CP_3 e quindi la parte di sentenza laddove il Tribunale nel dichiarare ammissibile la chiamata in causa del terzo l'ha ritenuta "determinata dalle difese degli opposenti" ponendo a loro carico le spese di chiamata; sul punto rilevano che CP_2 avrebbe chiamato CP_3 in forza di un subappalto vietato dal contratto di appalto e per ragioni ad esso estranee, senza che Controparte_1 avesse assunto alcuna garanzia.

Il motivo di appello è fondato.

Osserva la Corte che la chiamata in causa quale terzo in garanzia di CP_3 è stata chiesta dall'CP_2 ed è da considerarsi conseguenziale non già alle domande risarcitorie degli opposenti ma piuttosto alla sussistenza di contratto di subappalto concluso fra CP_2 e il suddetto CP_3 , senza alcun coinvolgimento di alcun tipo degli odierni appellanti e senza che da parte di questi ultimi, per lo meno per quanto risulta in atti, vi fosse stata alcuna autorizzazione preventiva o successiva.

Per tale ragione ogni onere conseguenziale alla chiamata in causa del terzo non può essere addebitato agli odierni appellanti, nemmeno in ragione di metà per come statuito dal Tribunale, ma va posto per intero a carico del chiamante.

La sentenza va quindi sul punto modificata e nel suo dispositivo va disposta per intero a carico di **CP_2** la rifusione delle spese di lite in favore del terzo **CP_3** [...] mentre va per il resto confermata.

Spese e compensi del presente grado, stante il solo parziale accoglimento dell'appello, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato, vanno compensate in ragione di un quarto e vanno poste per i restanti tre quarti a carico dell'appellante.

P. Q. M.

La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da **Parte_1** e **Parte_2** in proprio e nella qualità di legali rappresentanti della ditta **Controparte_1** [...] avverso la sentenza del Tribunale di Patti n.1325/2023, pubblicata il 27/12/2023 nel giudizio R.G.100320/2013, così provvede:

- 1) Dichiarare la contumacia di **CP_3** ;
- 2) Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in parziale riforma dell'impugnata sentenza, compensa per metà le spese di lite del giudizio di primo grado tra la parte attrice e la convenuta **CP_2** e pone a carico della parte attrice la restante metà che liquida in Euro 4.216,50 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.; condanna **CP_2** alla rifusione in favore di **CP_3** [...] delle spese di lite che liquida in euro 8.433,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.;
- 3) Conferma per il resto l'impugnata sentenza;
- 4) Condanna gli appellanti al rimborso in favore di **CP_2** di tre quarti di spese e compensi del presente grado che liquida, già ridotte a tre quarti, in complessivi Euro 6.000,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.; compensa fra le parti il restante quarto.

Messina, camera di consiglio del 19/06/2026

Il Giudice ausiliario estensore

Dott. Arturo Oliveri

Il Presidente

Dott.ssa Vincenza Randazzo